SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

5ª COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

MARTEDÌ 24 LUGLIO 1962

(162ª seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

DISEGNI DI LEGGE:

« Autorizzazione a permutare l'attuale palazzo degli Uffici finanziari di Ferrara contro cessione di immobili ed esecuzione di opere da parte del comune di Ferrara » **(2024) (Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 2995, 2996
DE GIOVINE, *relatore* 2996

« Estinzione anticipata dei mutui assunti dai Comuni non capoluogo a pareggio dei bilanci fino al 1958 incluso con enti finanziari diversi dalla Cassa depositi e prestiti » **(2029) (Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE 2994, 2995
OLIVA, *relatore* 2994, 2995
RODA 2994
RUGGERI 2995
TREMELLONI, *Ministro del tesoro* . . . 2995

« Proroga del termine di cui al terzo comma dell'articolo 5 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, sul finanziamento a medio termine al commercio » **(2100)** *(D'iniziativa dei deputati De' Cocci e Origlia) (Approvato dalla Camera dei deputati)* **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 2996, 2998
SPAGNOLLI, *relatore* 2997

SULL'ORDINE DEI LAVORI:

PRESIDENTE 2998
PIOLA 2998
TRABUCCHI, *Ministro delle finanze* . . 2998

La seduta è aperta alle ore 9,40.

Sono presenti i senatori: Bergamasco, Bertoli, Bertone, Braccesi, Cenini, Conti, De Giovine, De Luca Angelo, Fortunati, Gallotti Balboni Luisa, Mott, Oliva, Parri, Pesenti, Piola, Roda, Ruggeri, Spagnolli e Valmarana.

Intervengono il Ministro delle finanze Trabucchi e il Ministro del tesoro Tremelloni.

C E N I N I , *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Estinzione anticipata dei mutui assunti dai Comuni non capoluogo a pareggio dei bilanci fino al 1958 incluso con enti finanziari diversi dalla Cassa depositi e prestiti » (2029)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Estinzione anticipata dei mutui assunti dai Comuni non capoluogo a pareggio dei bilanci fino al 1958 incluso con enti finanziari diversi dalla Cassa depositi e prestiti ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Comunico che sul disegno di legge in esame la Commissione affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno ha espresso il seguente parere:

« Questa Commissione non ha nulla da osservare per la parte di propria competenza.

Questa Commissione nell'occasione formula voti unanimi affinchè ai Comuni deficitari siano sempre garantiti i mutui della Cassa depositi e prestiti, tanto per il pareggio del bilancio, quanto per l'effettuazione di opere pubbliche indispensabili, in aderenza ai compiti istituzionali della Cassa medesima ».

O L I V A , *relatore.* Il 21 maggio scorso il Ministro del tesoro ha presentato un disegno di legge per regolare l'estinzione anticipata dei mutui assunti dai Comuni non capoluogo a pareggio dei bilanci fino al 1958 incluso con enti finanziari diversi dalla Cassa depositi e prestiti. Si tratta di un provvedimento molto atteso, con cui verrà resa concretamente attuabile la norma dell'articolo 14 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, la quale ha stabilito l'assunzione a carico dello Stato (con decorrenza dal 1° gennaio 1959) degli oneri di ammortamento per i mutui contratti dai Comuni non capoluogo di provincia per l'integrazione dei disavanzi economici relativi agli esercizi fino al 1958 compreso. Com'è noto tale norma è stata resa applicabile non solo ai mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti, com'era previsto nell'originario disegno di legge governativo, ma anche — per evidenti ragioni di equità — a quelli, autorizzati volta a volta, con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti medesima.

La norma anzidetta risulta di agevole applicazione nei confronti della Cassa depositi e prestiti, in quanto essa, dall'articolo 13 della citata legge, viene autorizzata a trasformare in nuovi prestiti ammortizzabili in trentacinque anni dal 1° gennaio 1960, i mutui concessi ai Comuni e alle Provincie per l'integrazione dei disavanzi economici. Per i mutui autorizzati invece presso altri istituti, la varieta delle condizioni e dei tassi d'interesse porterebbe delle difficoltà di applicazione, oltre alla gravosità dell'impegno per l'Erario.

Con il provvedimento di cui ora si propone l'approvazione viene dunque stabilito che la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad estinguere anticipatamente i mutui pendenti presso i vari istituti a carico dei Comuni non capoluogo di provincia per copertura dei disavanzi economici fino al 1958 incluso. In tal modo il complesso delle somme tuttora dovute dai Comuni ai vari istituti si trasformerà in un unico impegno dell'Erario verso la Cassa depositi e prestiti, estinguibile in 35 anni, ad un saggio di interesse più conveniente.

Pe questa ragione il relatore non può che raccomandare l'approvazione del disegno di legge

R O D A . Basta leggere la relazione unita al disegno di legge per rendersi conto dell'importanza della questione economica e finanziaria risolta dal provvedimento. L'onere di ammortamento — e ritengo che con tale espressione ci si riferisca a capitale ed interessi — verrebbe a ridursi infatti, con la concentrazione presso la Cassa depositi e prestiti dei diversi debiti esistenti, da lire 630 milioni circa a lire 400 milioni circa, con un'economia, per l'Erario, non indifferente.

Sarebbe sufficiente tale considerazione per indurci a dare il nostro voto favorevole al disegno di legge.

R U G G E R I . A quanto si dice, a seguito della situazione creatasi con la legge numero 1014 del 1960, la Cassa depositi e prestiti, non so con quale autorità, avrebbe deliberato di non concedere ad alcuni Comuni l'intera copertura dei disavanzi economici, ma solo la metà. In tal modo ciò che i Comuni stessi avrebbero guadagnato da un verso, con il provvedimento andrebbe perso dall'altro, dovendo essi corrispondere interessi piuttosto alti agli enti finanziari diversi dalla Cassa.

Vorrei sapere dall'onorevole Ministro del tesoro se ciò si è realmente verificato, poichè, in tal caso, potremmo senz'altro parlare di arbitrio da parte della Cassa depositi e prestiti.

T R E M E L L O N I , *Ministro del tesoro*. La Cassa depositi e prestiti deve restare nei limiti delle proprie capacità. Ogni superamento di tali limiti si tradurrebbe in aumento della circolazione monetaria, ragione per cui molte volte la Cassa è costretta a razionare le sue erogazioni.

R U G G E R I . Bisogna allora fare bene attenzione, essendo stata la Cassa depositi e prestiti autorizzata con leggi speciali a concedere mutui che non sono di istituto.

O L I V A , *relatore*. Si tratta di iniziative legislative, non imputabili alla Cassa depositi e prestiti.

R U G G E R I . Allora è bene che il potere esecutivo vigili attentamente, altrimenti chi pagherà indirettamente saranno i Comuni.

T R E M E L L O N I , *Ministro del tesoro*. L'erogazione per il pareggio dei bilanci comunali è in fortissimo aumento e raggiunge quasi i 300 miliardi; il che incomincia a diventare un onere assai ragguardevole. È evidente che dobbiamo cercare di rimanere nei limiti delle disponibilità.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad estinguere anticipatamente i mutui assunti dai Comuni non capoluogo di provincia, con gli Istituti finanziari all'uopo designati annualmente dal Ministero del tesoro, per la copertura dei disavanzi economici dei bilanci fino al 1958 incluso, il cui onere è a carico dello Stato ai sensi dell'articolo 14 della legge 16 settembre 1960, n. 1014.

(*È approvato*).

Art. 2.

Sulle somme erogate per la estinzione anticipata dei mutui di cui all'articolo precedente, la Cassa depositi e prestiti liquiderà gli interessi, per il periodo corrente dalla data del mandato fino al 31 dicembre successivo, al saggio vigente per la concessione dei mutui al momento in cui è stata deliberata l'operazione.

Il debito costituito dalle somme erogate in un anno, aumentate degli interessi maturati, sarà estinto dal Tesoro dello Stato in trentacinque annualità, decorrenti dall'anno successivo, allo stesso saggio d'interesse.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione a permutare l'attuale palazzo degli Uffici finanziari di Ferrara contro cessione di immobili ed esecuzione di opere da parte del comune di Ferrara » (2024)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione a permutare l'attuale palazzo degli Uffici finanziari di Ferrara contro cessione di immobili ed esecuzione di opere da parte del comune di Ferrara ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

È autorizzata la stipula di un atto con il quale:

lo Stato s'impegna a cedere in proprietà al comune di Ferrara l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato, del valore di lire 105 milioni, sito in quella città, in Via Carlo Mayr nn. 2 e 4, Corso Porta Reno 109, Piazza Porta Reno nn. 1, 3, 5, 7 e 9, confinante ad ovest con la Piazza Porta Reno, a nord con Corso Porta Reno, ad est con la Via Carlo Mayr ed a sud con ragioni Morsiani Aldo, Moggi Elena ed Adele e Pancaldi Adolfo, immobile attualmente in parte adibito a sede dell'Intendenza di finanza, della Ragioneria provinciale dello Stato e dell'Ufficio metrico, ed in parte in affitto al Magazzino vendite monopoli ed a privati;

ed il comune di Ferrara, in corrispettivo dell'immobile demaniale suddetto, si impegna:

a) a cedere in proprietà all'Amministrazione del patrimonio dello Stato l'ala sinistra del fabbricato di Viale Cavour n. 73, confinante a nord con Viale Cavour, ad est con Via Panfilio ed a sud-ovest con ragioni del demanio dello Stato, ed a cui si attribuisce il valore di lire 50 milioni dopo il restauro da eseguire secondo apposito progetto, nonchè il diritto di sopraelevare parte dell'ala destra del suddetto fabbricato, diritto a cui viene attribuito il valore di lire 9.900.000;

b) ad eseguire a proprie spese e cura la sopraelevazione del corpo centrale dello stesso fabbricato di Viale Cavour n. 73, secondo apposito progetto, riconoscendo ad ogni effetto la piena legittima proprietà dello Stato su detto corpo centrale, pervenuta per devoluzione dell'ex partito nazionale fascista, sopraelevazione alla quale viene attribuito, ai fini della permuta, il valore di lire 44 milioni;

c) a provvedere per un importo non superiore a lire 600.000 ai lavori di adattamento della predetta ala sinistra del fabbricato secondo apposito progetto ed alle spese di trasferimento degli Uffici finanziari nei nuovi locali;

d) a versare un conguaglio in denaro di lire 500.000.

Il Ministro delle finanze provvederà, con proprio decreto, all'approvazione del relativo atto.

D E G I O V I N E , *relatore*. Il presente disegno di legge è reso necessario allo scopo di derogare alle norme regolanti l'alienazione dei beni immobili dello Stato, le quali non consentono le vendite o permute a trattativa privata per beni di ingente valore.

Si tratta di un complesso di permute ed alienazioni fra lo Stato e il comune di Ferrara, che consentiranno al Comune l'esecuzione dei lavori in relazione al piano di risanamento di una parte della città e nello stesso tempo consentiranno allo Stato la sistemazione nella città medesima degli uffici dell'Intendenza di finanza, della Ragioneria provinciale e del magazzino vendite monopoli.

Data l'utilità del disegno di legge — utilità che appare evidente a chi conosce la città di Ferrara ed i suoi problemi — il relatore ne propone la sollecita approvazione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge, di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati De' Cocci e Origlia: « Proroga del termine di cui al terzo comma dell'articolo 5 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, sul finanziamento a medio termine al commercio » (2100) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di

iniziativa dei deputati De' Cocci e Origlia: « Proroga del termine di cui al terzo comma dell'articolo 5 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, sul finanziamento a medio termine al commercio », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Il termine di cui al terzo comma dell'articolo 5 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, prorogato al 30 giugno 1962 con legge 25 gennaio 1962, n. 21, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1962.

SPAGNOLLI, *relatore*. Con il disegno di legge sottoposto al nostro esame dopo l'approvazione della Camera dei deputati intervenuta il 16 corrente, si propone una ulteriore proroga al 31 dicembre corrente anno del termine originariamente fissato al 31 dicembre 1961 per l'ammissione al beneficio del contributo statale agli interessi sui mutui a medio termine concessi alle aziende commerciali per ammodernamento delle attrezzature e poi prorogato al 30 giugno 1962 con provvedimento divenuto legge 25 gennaio 1962, n. 21.

In sede di discussione del primo provvedimento di proroga (atto del Senato n. 1834 divenuto legge sopra richiamata n. 21 del 25 gennaio corrente anno) furono sollevate perplessità dai colleghi Roda e Mariotti in ordine alle necessità di una proroga di un provvedimento sostanziale agevolativo.

Le perplessità riflettevano l'esigenza di una analisi delle cause che avevano provocato un rallentato utilizzo delle agevolazioni concesse (al 31 dicembre 1961 risultano impegnati, come ricordai nella mia relazione del 18 gennaio 1962, 163 milioni circa dei 300 stanziati dal provvedimento, per contributi da erogare per mutui stipulati dagli istituti primari per milioni 7.401).

È risultato in effetti che il provvedimento non ha avuto sollecita e adeguata accoglienza per due principali motivi:

a) difficoltà per il commerciante di fornire le garanzie reali richieste dagli Istituti;

b) esclusione dai finanziamenti agevolati delle spese necessarie per l'acquisto dell'immobile sede dell'azienda, per cui il commerciante conduttore vedeva condizionato da parte dell'Istituto mutuante l'accoglimento della domanda di mutuo dal previo ottenimento di una proroga, a condizioni sovente onerose, del contratto di affitto del negozio fino al termine di ammortamento del mutuo stesso.

A questi motivi immediati è da aggiungere l'altro mediato dell'area troppo limitata del finanziamento a medio termine al commercio che escludeva quindi i mutui per la costituzione o rinnovo di scorte, come invece viene praticato per le aziende industriali, anche senza il contributo statale.

Non possono infatti gli istituti di credito a medio termine estendere, se non per legge, il loro intervento diretto per finanziamento al commercio di costituzione di scorte, oltre che, come ho già detto sopra, per l'acquisto dei locali di esercizio.

Questi elementi negativi che lasciano inceppato in qualche misura il cammino della esecuzione della legge erano stati rilevati in sede ministeriale, ed era stato predisposto un disegno di legge che proponeva gli emendamenti alla legge n. 1016 del 16 settembre 1960 ed in particolare:

a) autorizzava gli istituti di credito a medio termine a finanziare le medie e piccole imprese commerciali per la realizzazione di programmi di ampliamento di attrezzature e per l'acquisto dei locali;

b) era autorizzata la garanzia del privilegio sugli impianti e macchinari;

c) era autorizzato il mediocredito al finanziamento di tutte le operazioni di cui sopra degli istituti primari;

d) erano previste agevolazioni fiscali per le operazioni di finanziamento di cui sopra, in misura limitata per le operazioni non assistite da contributo statale.

Questo provvedimento non è stato proposto e si ha ragione di ritenere che non sarà proposto se non nel quadro di un coordinamento e di una revisione di tutta la politica dei finanziamenti agevolati.

È da porre in risalto, in merito alle accennate agevolazioni fiscali, che la recente approvazione da parte nostra, e, in questi giorni, anche da parte della Camera dei deputati, del provvedimento sul trattamento tributario degli istituti di credito a medio termine avrebbe condotto all'adeguatamento alle nuove norme delle agevolazioni previste dal disegno di legge, con particolare riferimento all'elevazione dallo 0,10 allo 0,15 per cento dell'imposta forfettaria di abbonamento ed alla esclusione da detta imposta di abbonamento delle imposte dirette di ricchezza mobile sugli interessi derivanti da operazioni di finanziamento assistite da contributo statale.

In queste condizioni mi sembra che l'elemento determinante che ci deve suggerire l'approvazione del disegno di legge sia la considerazione che si debba consentire l'integrale utilizzo degli stanziamenti della legge n. 1016 (di 300 milioni) facilitando il perfezionamento dell'*iter* delle pratiche di mutuo pendenti dinanzi agli istituti primari. Una comunicazione del Mediocredito centrale mi segnala che dal primo semestre 1962 si è rilevata una espansione delle domande di mutuo agevolato che si è concretata, per il centro-nord, in concessioni di mutui primari di 2087 milioni e di rifinanziamenti del Mediocredito per circa 927 milioni. Solo relativamente a questi maggiori mutui del centro-nord emergeranno impegni di spesa per contributi statali pari a circa 55 milioni.

In difetto di altri più ampi dati, nel limitato obiettivo di non sottrarre il beneficio dei contributi agli operatori commerciali che, pur nelle condizioni non agevoli in cui il beneficio diverrà operante per loro, affrontano il rischio di un rinnovo di attrezzature per migliorare l'attrezzatura aziendale ed incrementarne la produttività, propongo l'approvazione del disegno di legge.

Comunico che sul disegno di legge in esame la Commissione dell'industria ha espresso il seguente parere:

« La 9ª Commissione permanente esprime parere favorevole all'approvazione del provvedimento ».

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Sull'ordine dei lavori

P I O L A . Quando abbiamo approvato il disegno di legge n. 2009, riguardante gli organici del Ministero delle finanze, discutendosi l'articolo 23, che concerne il nuovo rapporto di impiego privato tra i conservatori dei registri immobiliari e i copisti, abbiamo stabilito, di comune accordo con il Governo e i membri della Commissione, che avrei presentato un disegno di legge per aumentare il diritto di scritturato.

Ora, è necessario che questo disegno di legge segua lo stesso cammino del precedente, affinchè non si verifichi del disagio o una remora alla rapidità del servizio. Dal momento che mi sono fatto premura di presentare subito il disegno di legge, ritengo che sarebbe opportuno che la Presidenza del Senato lo assegnasse alla Commissione in sede deliberante. La discussione sarebbe brevissima, poichè siamo tutti d'accordo sulla sua utilità.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. Sarebbe, effettivamente, opportuno che il disegno di legge in questione venisse discusso al più presto.

P R E S I D E N T E . La Commissione si potrebbe riunire domani mattina alle 9, in modo da approvare il disegno di legge suddetto. Mi farò, quindi, premura di chiedere alla Presidenza del Senato che il disegno di legge sia assegnato prontamente alla Commissione in sede deliberante.

La seduta termina alle ore 10,10.

Dott. MARIO CARONI
Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari